

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1703

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MAGNANI, VENEGONI, ARMAROLI, MAGLIETTA, BETTOLI, SCARPA, CALASSO, SAVOLDI, CONTE**

*Presentata il 14 novembre 1959*

Abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, in materia di contributi agricoli unificati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 24 settembre 1940, n. 1949, stabiliva per l'iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici ai fini delle prestazioni sanitarie e previdenziali, il sistema dell'accertamento presuntivo.

Successivamente con l'articolo 5 del decreto legislativo del 23 gennaio 1948, n. 59, la disposizione sopra citata veniva modificata dando alle Commissioni provinciali la facoltà di adottare anche il sistema dell'accertamento effettivo.

Negli intenti del legislatore, come è detto esplicitamente nella relazione, il decreto legislativo del 1948 doveva consentire una più giusta iscrizione dei braccianti negli elenchi anagrafici attraverso la registrazione delle giornate lavorative, in appositi libretti di lavoro, concedendo al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, (S. E. N. L. C. U. A.), maggiori possibilità di controllo contro eventuali evasioni contributive.

Orbene, i dati forniti dalla stessa direzione del S. E. N. L. C. U. A. dimostrano che, nonostante la progressiva introduzione dell'ef-

fettivo impiego, i *deficit* provinciali contributivi, e, quindi, il *deficit* globale nazionale, non sono affatto diminuiti

Nel 1948 infatti, il fabbisogno contributivo per i salariati ed i braccianti era di 291.500.000 giornate, mentre quelle poste a ruolo erano 210.000.000 con un passivo di 81.500.000 giornate. Nel 1956 il fabbisogno contributivo è stato di 271.691.789 giornate contro le 175.159.405 poste a ruolo, con una differenza di 95.500.000 giornate.

Questa progressiva differenza al passivo nelle giornate messe a ruolo, non può certamente essere attribuita a una maggiore iscrizione negli elenchi anagrafici, oppure al passaggio dei braccianti dalle categorie minori a quelle maggiori, in quanto è avvenuto esattamente il contrario.

Infatti, nel 1948 le unità lavorative iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sono 196.165 per i salariati fissi, 1.716.744 per i giornalieri di campagna, di fronte a 157.882 per i salariati fissi, ed 1.720.855 per i giornalieri di campagna iscritti negli elenchi nominativi nel 1956.

La composizione percentuale delle categorie è la seguente:

*Unità lavorative composizione percentuale delle percentuali.*

	ANNI	
	1948	1956
Salariati fissi:		
a contratto annuo . . . . .	6,0	4,7
a contratto inferiore all'anno . . . . .	0,3	0,8
obbligati. . . . .	0,8	0,5
Totale . . . . .	7,1	6,0
Giornalieri di campagna:		
permanententi . . . . .	4,6	3,8
abituali . . . . .	11,7	8,4
occasionalenti . . . . .	10,2	10,1
eccezionali . . . . .	10,0	13,5
negli elenchi speciali . . . . .	3,2	5,3
Totale . . . . .	39,7	41,1
Lavoratori associati.		
compartimenti familiari e piccoli coloni . . . . .	3,2	4,6
coloni e mezzadri . . . . .	50,0	48,3
Totale . . . . .	53,2	52,9
TOTALE GENERALE . . . . .	100,0	100,0

Pertanto i dati forniti dalla Direzione centrale del S.E.N.L.C.U.A. dimostrano che i risultati ottenuti con la introduzione progressiva e sempre più estesa sul territorio nazionale dell'effettivo impiego di manodopera. sono opposti a quelli che il legislatore si proponeva di raggiungere con la deroga al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, poiché è aumentata la differenza fra il fabbisogno contributivo e le giornate poste a ruolo benché siano diminuiti il numero delle unità lavorative iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e le composizioni percentuali delle categorie maggiori.

Questo fenomeno è destinato ad aggravarsi in quanto i datori di lavoro per realizzare il loro dichiarato proposito di sottrarsi agli obblighi contributivi, approfitteranno sempre più della mancanza di un efficiente funzionamento del collocamento, per ricattare i lavoratori — specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale avversa al decreto n. 929 sull'imponibile — non registrando tutte le giornate lavorative effettuate. Non a caso la Confederazione generale dell'Agricoltura si batte strenuamente per ottenere l'accertamento effettivo. Per queste ragioni sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge che ha lo scopo di abrogare l'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948 a partire dall'inizio dell'annata agraria 1960-61 ed il ripristino dalla stessa data su tutto il territorio nazionale dell'accertamento presuntivo della manodopera agricola secondo le disposizioni del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, è abrogato.

A partire dall'inizio dell'annata agraria 1960-61 si devono considerare decadute a tutti gli effetti le deroghe già consentite con il citato articolo, e, pertanto, dalla stessa data dovrà essere ripristinato su tutto il territorio nazionale l'accertamento presuntivo della manodopera agricola secondo le disposizioni del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.